

	Dott. GABRIELE CARRESI NOTAIO	
	<i>REP. 305.202</i>	<i>FASC. 40.035</i>
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	Reg.to a Firenze-Atti Pubblici
	REPUBBLICA ITALIANA	il 21/09/2020
	L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di set-	al numero 31858
	tembre, in Borgo San Lorenzo, Viale Europa Unita n. 6, alle	serie 1T
	ore diciotto e trentacinque minuti.	
	Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San	
	Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Firenze, Pistoia e Prato,	
	E' COMPARSO	
	- INCAGLI GIOVANNI, nato a Borgo San Lorenzo il 18 febbraio	
	1962, ivi residente, Viale Pecori Giraldi n. 42, c.f.: NCG	
	GNN 62B18 B036D.	
	Comparsente, cittadino italiano, della cui identità persona-	
	le io Notaio sono certo, dichiara sotto personale responsabi-	
	lità previamente ammonito, di non essere nemmeno per relazio-	
	ne, persona politicamente esposta, il quale agendo non in	
	proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rap-	
	presentante della società denominata "VIVI LO SPORT SOCIETA'	
	SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con se-	
	de in Borgo San Lorenzo, Via Caiani n. 28, iscritta al REA	
	di Firenze al n. 532044, partita iva e c.f. n. 05243210480,	
	capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero), durata al 31 dicembre 2050, mi fa richiesta di redige-	
	re il presente verbale di assemblea straordinaria della sud-	
	1	

	detta società, qui riunita in questo giorno luogo ed ora, in	
	seduta totalitaria come il comparente mi dichiara, per discu-	
	tere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) riformulazione dell'intero statuto sociale	
	Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il si-	
	gnor Incagli Giovanni in qualità di Amministratore Unico il	
	quale chiama me Notaio a fungere da segretario.	
	Il Presidente, constata e fa constare:	
	- che è presente l'unico socio "COMUNE DI BORGO SAN LORENZO"	
	in persona del Sindaco protempore Omoboni Paolo, nato a Bor-	
	go San Lorenzo il 18 settembre 1978, titolare dell'intero ca-	
	pitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-	
	ro)	
	- che è presente pertanto l'intero capitale sociale	
	- che non sussiste il Collegio Sindacale;	
	- che è presente l'organo amministrativo in persona dell'Am-	
	ministratore Unico Incagli Giovanni	
	- che quindi l'assemblea è atta a deliberare sull'argomento	
	posto all'ordine del giorno.	
	Il Presidente propone alla assemblea quanto segue:	
	- essendo il capitale sociale della società "VIVI LO SPORT	
	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITA-	
	TA" interamente detenuto dal "COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",	
	e pertanto ad integrale partecipazione pubblica, si rende ne-	

	cessario riformulare integralmente lo statuto sociale.	
	L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, delibera	
	col voto favorevole dell'unico socio la riformulazione del-	
	l'intero statuto sociale.	
	A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo	
	dello Statuto Sociale, noto al socio, portante le modifiche	
	sopra deliberate.	
	Detto testo si allega al presente atto sotto lettera A) .	
	Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scio-	
	glie ed il presente verbale si chiude essendo le ore diciot-	
	to e cinquanta minuti.	
	Il comparente dichiara di avere conferito al Notaio che ri-	
	ceve l'atto l'incarico per l'istruttoria, la redazione e la	
	stipula; che il titolare effettivo dei rapporti di cui al	
	presente atto coincidono con il sottoscritto; che i dati a-	
	nagrafici che li connotano, come in comparizione indicati,	
	sono veritieri ed attuali e consentono ed autorizzano l'int-	
	ero trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi	
	con il presente atto ed i suoi adempimenti.	
	Le spese del presente atto sono a carico della società.	
	LA PARTE MI ESONERA DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scrit-	
	to di mia mano su tre facciate e quanto della quarta di un	
	foglio.	
	Letto da me notaio al comparente, in assemblea, il quale di-	

chiara il presente atto conforme alla propria volontà.

F.to: Giovanni Incagli

GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

ALLEGATO "A" REP. 305.202/40.035

STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. A seguito dell'acquisto e del conseguente subentro da parte del Comune di Borgo San Lorenzo nella quota del 49%, già di proprietà di UISP Comitato Territoriale Firenze, è costituita una Società a responsabilità limitata, ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 Codice Civile e dell'art. 113 comma 4 lett. A) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, denominata: "VIVI LO SPORT Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in breve "VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l."

2. Il Comune di Borgo San Lorenzo diviene il socio unico e detentore dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; al contempo, la società realizza la propria attività prevalentemente con il Comune di Borgo San Lorenzo.

3. In caso di successiva pluralità di soci, questi potranno essere solo soggetti pubblici ed il Comune di Borgo San Lorenzo, quale socio fondatore, manterrà comunque una quota societaria che non potrà essere inferiore al cinquantuno

	percento.	
	Articolo 2 - Oggetto / Scopo	
	1. La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto	
	principale, anche se non in via esclusiva, l'organizzazione	
	di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la	
	diffusione e la pratica sia agonistica che non agonistica,	
	ludico motoria ricreativa e didattica, che di propaganda	
	dello sport in genere, con l'osservanza delle norme e delle	
	direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni	
	Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di	
	promozione sportiva di appartenenza.	
	2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e	
	per la realizzazione degli scopi precisati nel comma	
	precedente, la società potrà anche: a) gestire il Centro	
	Piscine Mugello e gli altri impianti sportivi di proprietà	
	del Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero degli altri soci, se	
	presenti; b) organizzare attività didattiche e formative per	
	l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle	
	attività sportive dalla stessa promosse, organizzare	
	iniziative di promozione della salute attraverso la pratica	
	sportiva per tutte le età, in particolare per i bambini, gli	
	adolescenti, i giovani e gli anziani; c) assumere in proprio	
	la gestione di altri impianti sportivi e ricreativi	
	polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali	
	quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar,	

	ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli	
	impianti stessi; d) costruire o ristrutturare in economia e	
	mediante appalto impianti sportivi; e) gestire servizi di	
	riabilitazione fisica e motoria, nonché di prevenzione per	
	gli incidenti sportivi e le recidive; f) promuovere e	
	pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando	
	modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; f)	
	sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre	
	società e/o associazioni sportive dilettantistiche che	
	svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei	
	programmi delle Federazioni sportive nazionali. La società,	
	nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non	
	prevalente e del tutto accessorio e strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere	
	operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari,	
	finanziarie, non nei confronti del pubblico, e commerciali.	
	3. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della	
	concorrenza e del mercato la società deve operare	
	prevalentemente con il socio unico (ovvero anche con gli	
	altri soci, se presenti) e non può partecipare a gare.	
	Eventuali prestazioni effettuate in favore di soggetti	
	diversi dal socio unico (ovvero dai soci) devono avere	
	carattere residuale rispetto all'attività complessivamente	
	svolta ed in ogni caso devono essere svolte nel rispetto	
	dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016; pertanto, la società	

	potrà svolgere attività anche nei confronti di soggetti non	
	soci a condizione che:	
	- oltre l'ottanta per cento del suo fatturato si effettuato	
	nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal proprio	
	socio ovvero dai propri enti pubblici soci;	
	- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di	
	fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri	
	recuperi di efficienza sul complesso dell'attività	
	principale.	
	Articolo 3 - Sede	
	1. La società ha sede nel territorio nel Comune di Borgo San	
	Lorenzo.	
	2. Il socio unico, ovvero i soci, hanno facoltà di istituire	
	e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative,	
	filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti	
	ti e dipendenze in genere e comunque denominate, senza che	
	ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto Sociale.	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 e	
	potrà essere prorogata, con decisione univoca del socio	
	unico (o dei soci a maggioranza semplice) il quale ha	
	altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società. (anche in caso di pluralità di soci)	
	Articolo 5 Capitale	

	Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero). Per le decisioni di aumento e riduzione del	
	capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del	
	Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di	
	distribuzione di utili anche in forma indiretta. In nessun	
	caso la società può acquistare o accettare in garanzia le	
	quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie	
	per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.	
	2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto	
	dal Comune di Borgo San Lorenzo, deve essere mantenuto	
	integralmente dal Comune stesso e non potrà essere	
	trasferito a terzi, fatta salva l'ipotesi in cui i terzi	
	siano Enti Pubblici I conferimenti possono essere effettuati	
	sia in denaro sia in natura.	
	3. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli	
	elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula	
	per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione	
	o di fideiussione bancaria avente le caratteristiche	
	determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri; la polizza o la fidejussione possono essere	
	sostituite in qualunque momento dal socio con il versamento	
	del corrispondente importo in denaro presso la società; si	
	osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i	
	conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le	

	disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile. Le	
	quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a	
	favore della società; in tal caso il conferimento può	
	avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di	
	assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale	
	vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli	
	obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione	
	d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi	
	la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal	
	socio con il versamento, a titolo di cauzione, del	
	corrispondente importo in denaro presso la società. Il	
	valore dei conferimenti non può essere complessivamente	
	inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.	
	4. Il patrimonio costituito dagli immobili, dalle rette,	
	dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei	
	contratti di servizio stipulati fra il socio unico e la	
	società, è inalienabile, salva diversa motivata	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 6 - Finanziamenti del socio	
	1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti	
	effettuati dal socio per consentire il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale a favore della società si considerano	
	infruttiferi.	

	2. La società può emettere titoli di debito che possono	
	essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 comma 2 del	
	Codice Civile, unicamente da investitori professionali. La	
	decisione spetta all'Assemblea.	
	3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di	
	rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.	
	Articolo 7 - Domiciliazione	
	Il domicilio del socio unico, o dei soci, dell'organo	
	amministrativo, dei sindaci e del revisore per i loro	
	rapporti con la società è quello che risulta dal Registro	
	delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede	
	sociale.	
	Art. 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione	
	1. E' vietato al socio unico (ovvero ai soci se presenti),	
	il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede	
	di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione	
	di diritti inoptati, fatta salva l'ipotesi in cui quanto qui	
	stabilito venga posto in essere in favore di altro soggetto	
	pubblico.	
	Art. 9 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
	1. La società deve indicare la propria soggezione	
	all'attività di direzione e coordinamento da parte del	
	Comune di Borgo San Lorenzo negli atti e nella	
	corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura	
	dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro	
	7	

	delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo	
	del Codice Civile.	
	Art. 10 - Organi della società. Divieto	
	1. Sono organi della società:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Amministratore Unico;	
	- l'Organo di controllo e/o un revisore.	
	2. Non è consentito istituire organi diversi da quelli	
	previsti dalle norme generali in tema di società.	
	Art. 11- Decisioni dell'assemblea	
	1. Il socio unico (ovvero i soci) decide sulle materie	
	riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente	
	Statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o i	
	medesimi soci sottopongono alla sua approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio	
	unico, ovvero dei soci, le decisioni sugli argomenti di cui	
	all'art. 2479 comma 2 del Codice Civile, e comunque:	
	a) il trasferimento della sede sociale;	
	b) l'approvazione del bilancio d'esercizio, le modalità di	
	utilizzo degli utili e le modalità di copertura delle	
	eventuali perdite;	
	c) le decisioni relative alla nomina ed alla revoca	
	dell'Amministratore Unico e la fissazione dell'eventuale	
	compenso;	
	d) l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore	

	generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;	
	e) la nomina del Revisore legale dei conti, dell'Organo di controllo e del suo Presidente; nonché del referente per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo;	
	f) le modifiche del presente Statuto, nonché le decisioni assunte ai sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile;	
	g) le modifiche al capitale sociale;	
	h) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Comune di Borgo San Lorenzo;	
	i) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;	
	j) l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti, ove consentite dalla normativa vigente per le società partecipate dagli Enti locali;	
	k) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;	
	l) l'approvazione del documento programmatico triennale di cui all' art. 12, comma 11, del presente Statuto, in base ai quali si svilupperà l'azione societaria in conformità agli indirizzi espressi dal socio unico ovvero dai soci;	
	m) le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni	

	di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di	
	garanzia su beni immobili, di valore pari o superiore ad	
	euro 40.000,00 (quarantamila) per ciascuna operazione;	
	n) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;	
	o) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a	
	qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari	
	o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singola	
	transazione, qualora non previsti nel documento	
	programmatico triennale approvato ai sensi della	
	precedente lettera l);	
	p) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o	
	superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singolo	
	incarico, qualora non previsti nel documento programmatico	
	triennale approvato ai sensi della precedente lettera l);	
	q) lo scioglimento anticipato della società e alla sua	
	revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,	
	le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai	
	sensi dell'art. 2487 comma 1 del Codice Civile;	
	r) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e	
	prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore	
	ad Euro quarantamila (40.000,00), ad esclusione dei	
	prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel	
	documento programmatico triennale approvato ai sensi della	
	precedente lettera l);	

	s) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 6	
	comma 2 del presente Statuto.	
	Tutte le decisioni di cui al comma precedente debbono essere	
	adottate mediante decisione assunta in forma assembleare.	
	3. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per	
	l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato	
	fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	società. In questo caso l'organo amministrativo segnala	
	nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della	
	dilazione. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o	
	altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società,	
	secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima	
	dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi	
	diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il	
	domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con	
	la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al	
	domicilio risultante sul libro soci, per dichiarazione fatta	
	dai soci medesimi. Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e	

	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	regolarmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. Anche senza alcuna formalità di	
	convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea,	
	comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato	
	l'intero capitale sociale, e l'Organo amministrativo e di	
	revisione siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il voto	
	di ogni socio vale in proporzione alla relativa	
	partecipazione. Possono intervenire all'assemblea, tutti	
	coloro che risultano iscritti nel libro soci. L'assemblea è	
	presieduta dall'amministratore unico ovvero da persona da	
	lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il	
	Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e	
	quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori. Spetta al	
	Presidente dell'assemblea constatare il diritto di	
	intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente	
	costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e	
	regolare la discussione e stabilire le modalità della	
	discussione. Le decisioni dei soci vengono prese e	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci	

	che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	Articolo 12 - Amministrazione e rappresentanza	
	1. La società è amministrata da un Amministratore Unico,	
	il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle	
	istruzioni deliberate dall'Assemblea e dal socio unico	
	ovvero dai soci.	
	2. La nomina dell'Amministratore Unico compete	
	all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2479 del Codice	
	Civile, tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla	
	normativa vigente per l'elezione degli organi di governo	
	degli Enti Locali e dotate di comprovata competenza in	
	ordine alle materie connesse alle finalità della società.	
	Alla nomina dell'amministratore si applica l'art. 2382 c.c.,	
	nonché il D.Lgs. n. 39/2013.	
	3. L'Amministratore Unico ha comunque la rappresentanza	
	generale della società. Non possono essere nominati alla	
	carica di Amministratore Unico, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni	
	di cui all'art. 2382 del Codice Civile e coloro che si	
	trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della	
	L. 296/2006, come interpretata dall'art. 3 comma 32-bis	
	della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	4. L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di	
	tempo determinato all'atto della nomina ed è rieleggibile;	

	la cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito. Nell'intervallo	
	temporale intercorrente fra la cessazione	
	dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ed il	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito l'amministratore decaduto potrà compiere solo	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	5. Gli eventuali compensi spettanti all'Amministratore Unico	
	sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina, tenuto	
	conto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le	
	società partecipate dagli Enti locali. Tali compensi possono	
	essere previsti in misura fissa e/o essere commisurati,	
	anche parzialmente, ai risultati conseguiti dalla società.	
	In caso di mancata deliberazione da parte dell'Assemblea del	
	compenso, l'incarico di Amministratore Unico si intende	
	svolto a titolo gratuito. L'Amministratore Unico ha in ogni	
	caso diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per	
	l'espletamento del proprio incarico, ove previsto dalla	
	normativa vigente e previa presentazione di idonea	
	documentazione giustificativa.	
	6. L'Amministratore Unico è liberamente revocabile dal socio	
	unico, o dalla maggioranza dei soci, in qualunque momento.	
	All'Amministratore revocato senza giusta causa compete	
	esclusivamente il 20% dell'eventuale compenso residuale che	

	gli sarebbe spettato al termine ordinario dell'incarico, ed	
	in ogni caso con il limite massimo di una annualità;	
	l'accettazione della carica equivale ad accettazione della	
	presente clausola. A seguito di revoca, dimissioni, scadenza	
	del mandato dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve	
	provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico	
	senza indugio.	
	7. Devono essere comunque autorizzate da una decisione	
	dell'Assemblea le operazioni in cui l'Amministratore Unico	
	sia in conflitto di interessi con la società, anche	
	potenziale.	
	8. L'amministratore che sia colpito da provvedimenti	
	disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive	
	Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo	
	superiore a 90 (novanta) giorni, decade dalla carica e per	
	tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche	
	sociali. Non può essere eletto amministratore colui che	
	ricopre cariche sociali in altre società od associazioni	
	sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima	
	federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta	
	dal CONI. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di	
	legge e dei regolamenti sportivi. Parimenti non può essere	
	nominato amministratore, ovvero decade dalla carica, colui	
	che sia colpito da provvedimenti disciplinari o che sia	
	stato assoggettato da parte del CONI o di qualunque	

	Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni	
	per periodi superiori ad un anno.	
	9. L'amministratore unico ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società ed ha facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli	
	che la legge ed il presente Statuto riserva all'assemblea.	
	L'amministratore unico ha fra l'altro la facoltà di	
	stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e	
	prestare fideiussioni a favore di terzi.	
	10. La rappresentanza della società, oltre che	
	all'amministratore unico può spettare anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	11. L'Amministratore Unico, entro il 31 dicembre di ogni	
	anno, predispone un piano finanziario triennale da	
	sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Tale	
	piano potrà essere modificato e/o integrato nel corso	
	dell'esercizio; in questo caso dovrà essere sottoposto	
	nuovamente dall'Assemblea dei Soci per la riapprovazione.	
	12. L'Amministratore unico deve predisporre, entro il 31	
	marzo di ogni anno, la proposta di bilancio d'esercizio	
	corredata dei relativi allegati, nonchè una dettagliata	
	relazione sulla gestione nella quale, oltre alle	
	informazioni richieste dall' art. 2428 del Codice Civile,	

	deve essere effettuata un'analisi degli scostamenti fra	
	gli obiettivi assegnati in sede di programmazione all'organo	
	amministrativo e gli obiettivi effettivamente conseguiti; i	
	suddetti documenti devono essere sottoposti all'Assemblea	
	per l'approvazione definitiva che dovrà intervenire entro	
	120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,	
	salvo quanto previsto dall'art. 2478-bis del Codice Civile.	
	13. L'Amministratore Unico riveste anche l'incarico ad	
	<i>interim</i> di referente per la prevenzione della corruzione ai	
	sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4 del codice	
	di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San	
	Lorenzo, fino a che non intervenga la nomina di altro	
	soggetto terzo, ai sensi e per gli effetti del precedente	
	art. 11, lett. e).	
	Articolo 13 - Organo di controllo e revisore	
	La Società nomina un organo di controllo e/o un revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco	
	scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro, il quale esercita la revisione legale dei conti	
	della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma,	
	c.c. ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla	
	citata normativa.	
	In alternativa, l'assemblea dei soci potrà: a) prevedere che	
	le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate da	

	un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due	
	supplenti, aventi i requisiti di cui agli art. 2397 e	
	seguenti del codice civile; b) che le funzioni di controllo	
	e/o revisione siano esercitate separatamente, attribuendo la	
	prima ad un organo di controllo monocratico o collegiale e/o	
	la seconda ad un revisore o una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo,	
	qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre	
	esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per	
	scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel	
	momento in cui esso è ricostituito. Sia il sindaco unico che	
	i componenti del collegio sindacale sono in ogni caso	
	rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le	
	cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di	
	cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli	
	stabiliti dalla legge. Il compenso degli organi di controllo	
	e/o revisione è determinato dai soci all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei	
	limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e	
	regolamenti applicabili. Il sindaco unico o il collegio	
	sindacale ha i doveri ei poteri di cui agli art. 2403 e 2403	
	bis del c.c. e, salva la nomina di un revisore, esercita la	
	revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art.	
	2409 bis secondo comma c.c. ove ricorrano tutte le	

	condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra	
	ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei	
	conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini	
	di legge. La nomina dell'organo di controllo a composizione	
	collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di	
	cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di	
	presenza del genere meno rappresentato secondo quanto	
	stabilito dalla norma stessa. Il rispetto della quota	
	indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere	
	garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel	
	corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci	
	effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a	
	garantire il rispetto della quota di genere.	
	Articolo 14 - Bilancio e Utili	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il	
	31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	l'organo amministrativo procede alla compilazione del	
	bilancio di esercizio a norma di legge. La proposta di	
	bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione sono	
	trasmesse dall'Amministratore Unico al Socio Unico (ed agli	
	eventuali altri Soci) per l'approvazione ai sensi del	
	presente Statuto; a tal fine La proposta di bilancio	
	d'esercizio viene presentata all'Assemblea previo deposito	
	presso la sede sociale di una copia firmata	
	dall'Amministratore Unico, corredata delle relazioni	

	previste dalla legge, per la sua approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero, entro centottanta giorni qualora particolari	
	esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società	
	lo richiedano; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico	
	deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni	
	della dilazione.	
	2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli	
	eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente	
	reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo	
	delle finalità di cui al precedente art. 2. Gli utili e	
	comunque i proventi delle attività non possono, in alcun	
	caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.	
	Art. 15 - Relazione semestrale al socio unico (o a soci)	
	1. L'Organo amministrativo predispone semestralmente una	
	relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua	
	prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli	
	obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore	
	rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura	
	delle questioni affrontate, che trasmette al socio unico o	
	ai soci.	
	2. La relazione semestrale contiene, inoltre:	
	- il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed	
	una previsione di chiusura del conto economico di esercizio	
	con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause;	

	- il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle	
	deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	- il riferimento allo stato di attuazione del piano	
	finanziario di cui all'art. 12, comma 11, del presente	
	statuto.	
	3. Inoltre, l'Organo amministrativo trasmette al socio	
	unico, ovvero ai soci, il pre-consuntivo dell'esercizio in	
	chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.	
	Art. 16 - Controllo analogo	
	1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero i soci, esercitano	
	sulla Società in house Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l. un	
	controllo analogo a quello esercitato sulla propria	
	struttura, nelle seguenti forme e modalità:	
	a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da	
	parte dell'Assemblea dei soci;	
	b) tramite l'approvazione del piano finanziario di cui	
	all'art. 12, comma 11, del presente statuto da parte	
	dell'Assemblea dei soci;	
	c) tramite l'esame ed approvazione della relazione	
	semestrale di cui all'art. 15 da parte dell'Assemblea dei	
	soci;	
	d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai	
	sensi del precedente art. 11;	
	2. Gli organi amministrativi e le strutture del Comune di	
	Borgo San Lorenzo, quale socio unico (ovvero di maggioranza	

	in caso di pluralità di soci), preposte al controllo	
	sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed	
	ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi	
	affidati alla medesima Società. In particolare hanno diritto	
	di richiedere ed ottenere reports ed analisi da parte degli	
	Uffici della Società su specifici aspetti ed attività.	
	Art. 17 - Relazione sul governo societario	
	1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo	
	societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, gli	
	strumenti e gli interventi adottati in tema di:	
	a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela	
	della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza	
	sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà	
	industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con	
	l'approvazione di specifici regolamenti interni;	
	b) codici di condotta od etici propri od adesione a codici	
	di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei	
	comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti,	
	dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di	
	legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;	
	2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto	
	dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso	
	dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti	
	indicati dal comma 1 del presente articolo.	
	3. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo	

	all'Assemblea dei soci per la sua approvazione	
	contemporaneamente al bilancio di esercizio.	
	Articolo 19 - Scioglimento	
	1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società	
	sono quelle previste dalla legge o per volontà del socio	
	unico (o dei soci, in caso di pluralità).	
	2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo	
	scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve	
	provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.	
	3. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente,	
	con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà	
	deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui	
	poteri del liquidatore, nonché sull'eventuale compenso.	
	4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del	
	liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia	
	dall'art. 2487 del Codice civile.	
	5. All'atto dello scioglimento il patrimonio concesso in	
	uso in gestione alla Società ritorna immediatamente nella	
	disponibilità rispettivamente del Comune di Borgo San	
	Lorenzo, ovvero degli altri soci.	
	Articolo 20 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e	
	la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci,	
	aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico	

[illegible]